

XLI.

TORNATA DEL 2 MARZO 1900

Presidenza del Presidente SARACCO.

Sommario. — *Messaggio del presidente della Corte dei conti — Rinvio allo scrutinio segreto del progetto di legge: « Autorizzazione della spesa di L. 600,000 per provvedere alla riassunzione da parte dello Stato dell'esercizio delle saline di Sardegna » (N. 59) — Discussione del progetto di legge: « Provvedimenti a favore del comune di Comacchio » (N. 39) — Parlano, nella discussione generale, i senatori Astengo e Barsanti, relatore — Approvazione dei cinque articoli del progetto di legge, dopo osservazioni all'articolo 5 del senatore Saredo, al quale risponde il ministro del tesoro — Rinvio allo scrutinio segreto del progetto di legge: « Convenzione fra l'Italia e la Svizzera dell'8 luglio 1898, addizionale a quella del 1882, per la pesca nelle acque comuni dei due Stati » (N. 69) — Approvazione del progetto di legge: « Autorizzazione della spesa straordinaria per la costruzione di un edificio per i servizi delle poste e dei telegrafi di Milano » (N. 71) — Rinvio allo scrutinio segreto del progetto di legge: « Provvedimenti relativi al dazio consumo del comune di Napoli in occasione dell'Esposizione d'igiene » (N. 64) — Avvertenza del presidente — votazione a scrutinio segreto — Chiusura di votazione — Risultato di votazione — Il Senato è convocato a domicilio.*

La seduta è aperta alle ore 16 e 10

Sono presenti i ministri delle finanze, degli affari esteri, del tesoro e delle poste e telegrafi.

COLONNA-AVELLA, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che viene approvato.

Messaggio del presidente della Corte dei conti.

PRESIDENTE. Prego il signor senatore, segretario, Colonna-Avella di dar lettura di un messaggio del presidente della Corte dei conti.

COLONNA-AVELLA, segretario, legge:

Roma, 1º marzo 1900.

« In adempimento al disposto della legge 15 agosto 1867, n. 3853, il sottoscritto ha l'o-

nore di partecipare all'E. V. che nella seconda quindicina del decorso mese di febbraio non fu eseguita da questa Corte alcuna registrazione con riserva.

Il presidente
« G. FINALI ».

Do atto al signor presidente della Corte dei conti di questa comunicazione.

Rinvio allo scrutinio segreto del progetto di legge: « Autorizzazione della spesa di lire 600,000 per provvedere alla riassunzione da parte dello Stato dell'esercizio delle saline di Sardegna » (N. 59).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Autorizzazione della spesa di L. 600,000 per provvedere

alla riassunzione da parte dello Stato dell'esercizio delle saline di Sardegna ».

Prego il signor senatore, segretario, Colonna Avella di dar lettura dell'articolo unico del disegno di legge.

COLONNA-AVELLA, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È autorizzata, sulla parte straordinaria del bilancio del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1899 900, la spesa di L. 600,000 per provvedere all'acquisto del materiale mobile e dei sali esistenti presso le saline di Sardegna, in conformità ai patti e condizioni stabilite col capitolato d'onori 15 marzo 1890, annesso al contratto d'appalto stipulato l'11 luglio dello stesso anno con la Società di navigazione generale italiana per l'esercizio delle saline stesse.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare, la discussione è chiusa ed il progetto di legge, che consta di un articolo unico, sarà più tardi votato a scrutinio segreto.

Discussione del progetto di legge: « Provvedimenti a favore del comune di Comacchio » (N. 39).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del progetto di legge: « Provvedimenti a favore del comune di Comacchio ».

Prego il signor senatore, segretario, Colonna Avella di dar lettura del disegno di legge.

COLONNA-AVELLA, *segretario*, legge:

(V. Stampato N. 39).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale.

ASTENGO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

ASTENGO. Io sono favorevole a questo progetto di legge, ma vorrei uno schiarimento dall'Ufficio centrale.

Il Governo concorre per una somma non indifferente a togliere il Comune di Comacchio da uno stato anormalissimo, ma quali garanzie ha preso per impedire che il denaro vada disperso?

La Commissione reale aveva proposto, se ben ricordo, un commissario tecnico amministrativo

per tre anni, ma non vedo accolta nel progetto questa proposta.

Forse l'Ufficio centrale ha creduto che nell'art. 5 sia inclusa anche la facoltà nel Governo di nominare un commissario o di prendere altre misure analoghe per tutelare l'impiego del danaro.

Se questo è l'intendimento dell'Ufficio centrale, io darò con piacere il mio voto al progetto di legge.

Chiedo quindi se nelle norme speciali delle quali si fa cenno nell'art. 5, intende l'Ufficio centrale che sia inclusa la facoltà al Governo di provvedere in tutti quei modi che crede, onde il danaro con cui concorre largamente sia bene speso.

BARSANTI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BARSANTI, *relatore*. La raccomandazione dell'onor. senatore Astengo giunge molto opportuna, imperocchè dà agio all'Ufficio centrale di chiarire il significato dell'art. 5 del progetto di legge.

È verissimo: questo progetto di legge, come è detto nella relazione, è in gran parte il frutto degli studi di una Commissione reale che fu nominata con un decreto del 12 giugno 1897. Questa Commissione reale ebbe il mandato di esaminare le cause della crisi del comune di Comacchio, specialmente per quanto si attiene alla gestione delle valli da pesca, ai lavori di bonifica, alla sperequazione del catasto ed alla condizione finanziaria del comune, e di riferire il risultato dei suoi studi, proponendo i mezzi adatti per sistemare l'andamento di quel municipio.

Nella relazione che questa Commissione fece, si leggono queste parole, colle quali la relazione stessa si chiude: « L'attuazione dei suddetti porterà certo un vantaggio nel comune di Comacchio; però ad assicurare l'assetto finanziario ed amministrativo del medesimo la Commissione ravvisa opportuno pure il provvedimento proposto dal prefetto con nota del 29 giugno 1897, dell'istituzione cioè di un commissariato con durata biennale e potere speciale che dia modo di attuare le economie ed assicurare che quegli sforzi e sacrifici che si fanno dal comune, dalla provincia, dal Governo non vadano frustrati ».

Anche nell'altro ramo del Parlamento si tenne

conto di questa speciale raccomandazione, ma si ritenne che essa dovesse considerarsi esaudita nella disposizione dell'art. 5 il quale dà facoltà al Governo di fissare le norme speciali per l'esecuzione di questa legge.

È questa, come il Senato comprende, una legge abbastanza eccezionale, perchè provvede ad una eccezionalissima situazione ed è naturale che, trattandosi di questione che interessa e l'igiene e la sicurezza pubblica, anzi essendo proprio questione di umanità, è naturale, dico, che il Governo non se ne debba disinteressare e debba procurare in tutti i modi che lo scopo dal legislatore propostosi, venga completamente raggiunto.

Essendo detto nell'art. 5 che il Governo provvede con norme speciali all'esecuzione di questa legge, l'Ufficio centrale ritenne che il Governo non si debba contentare nel caso presente delle norme generali fissate dalla legge, ma debba anche con norme speciali provvedere alla esecuzione della legge medesima.

Queste norme speciali potranno anche consistere nella nomina di un commissario di una durata triennale nel modo che era stato proposto fin dal 1897 dal prefetto di Ferrara; ma l'Ufficio centrale ha creduto che dovesse lasciarsi al Governo la più ampia libertà nella scelta dei mezzi che esso crederà più adatti all'esecuzione della legge.

Queste le spiegazioni che in nome dell'Ufficio centrale ho creduto di dover dare all'onorevole senatore Astengo.

ASTENGO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

ASTENGO. Mi dichiaro soddisfatto della risposta dell'egregio relatore, che ringrazio.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere un mutuo di L. 675,000 al comune di Comacchio estinguibile in 50 annualità al tasso normale.

L'ammortamento del capitale comincerà a decorrere soltanto dall'undecimo anno. Gli interessi annuali del mutuo graveranno per due

terzi sul bilancio del comune e per un terzo sul bilancio del Ministero dell'interno.

(Approvato).

Art. 2.

Restando valida la eccedenza di sovrimposta applicata ai terreni emersi, è reso definitivo l'esonero per l'anno 1895 della eccedenza di sovrimposta sui fabbricati e terreni sommersi del comune di Comacchio, decretato dal prefetto di Ferrara coi provvedimenti sospensivi dei giorni 29 luglio e 3 agosto 1895 e cioè per L. 36,853 20 corrispondenti a porzione del ruolo speciale di maggiore sovrimposta sui terreni in data 24 luglio 1895 e per L. 187,296 71 per l'intero ruolo speciale di maggiore sovrimposta sui fabbricati in data 2 agosto 1895.

(Approvato).

Art. 3.

Ai soli effetti del riparto della sovrimposta comunale nel comune di Comacchio sarà formato per i terreni emersi un nuovo estimo mediante applicazione alle attuali colture e gradi di fertilità dei terreni stessi delle tariffe che servirono alla formazione dell'estimo dei terreni attuato nel 1835.

Il nuovo estimo sarà stabilito da una Commissione di tre periti, nominati uno dal prefetto di Ferrara, il secondo dall'intendente di finanza ed il terzo dal Consiglio comunale, e verrà attuato con decreto reale, udito il Consiglio di Stato.

La Commissione sarà presieduta dal perito nominato dal prefetto.

Il nuovo estimo dei terreni emersi sarà sottoposto al carico della sovrimposta comunale con la stessa aliquota dei terreni sommersi o con quella maggiore che sarà necessaria al bilancio comunale, purchè non oltrepassi i 200 centesimi addizionali oltre l'aliquota che si trovava applicata ai fabbricati e ai terreni sommersi il giorno della presentazione di questa legge. Tale maggiore aliquota sui terreni emersi che erano già censiti sarà diminuita dell'ammontare della relativa imposta erariale e sovrimposta provinciale; queste non graveranno in alcun modo sui terreni emersi nuovamente

censiti nè potranno essere elevate su quelli pei quali si accerti col nuovo estimo un maggior grado di tassabilità.

(Approvato).

Art. 4.

Il Demanio dello Stato è autorizzato ad annullare come inesigibile il credito di L. 757,148 09 oltre ai relativi interessi, che ad esso compete verso il comune di Comacchio in forza di sentenza passata in giudicato, liberando dalla relativa ipoteca le proprietà comunali.

S'intende estinta ogni vertenza litigiosa che il comune di Comacchio avesse in corso verso lo Stato sia in sede amministrativa, sia in sede giudiziaria alla pubblicazione della presente legge.

(Approvato).

Art. 5.

Saranno stabilite con Decreto ministeriale le norme speciali per l'esecuzione della presente legge.

SAREDO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

SAREDO. Ho chiesto la parola non già per proporre una modificazione, poichè questa implicherebbe il rinvio del progetto di legge all'altro ramo del Parlamento, ma per fare una osservazione che riguarda una questione di principio più che d'applicazione.

Nell'art. 5 si dice che saranno stabilite con decreto ministeriale le norme speciali per l'esecuzione della presente legge.

Ora per lo Statuto, i decreti e i regolamenti per l'esecuzione delle leggi spettano al Re e non ai ministri.

In questo articolo dunque evidentemente si va contro i principi del nostro diritto costituzionale.

Ripeto che non propongo emendamenti, ma non desidero che passi inosservata una disposizione, che il Senato certamente non potrebbe approvare.

BOSELLI, *ministro del tesoro*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOSELLI, *ministro del tesoro*. Io credo che rimanga in facoltà del potere esecutivo di fare un decreto reale invece di un decreto ministeriale.

Prendo impegno, a nome del Governo, di procedere colla maggiore solennità di un decreto reale.

Spero che il senatore Saredo si terrà soddisfatto di questa mia dichiarazione e non vorrà proporre emendamento alcuno.

SAREDO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SAREDO. Mi dichiaro pienamente soddisfatto della dichiarazione del signor ministro del tesoro e ne prendo atto.

Egli ha ben detto che nulla vieta al Governo di sostituire un decreto reale ad un decreto ministeriale.

Non faccio quindi alcuna proposta, come ho già dichiarato.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, pongo ai voti l'art. 5 testè letto.

Chi lo approva è pregato d'alzarsi.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio alla scrutinio segreto del progetto di legge: « Convenzione fra l'Italia e la Svizzera dell' 8 luglio 1898, addizionale a quella del 1882, per la pesca nelle acque comuni dei due Stati » (N. 69).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Convenzione fra l'Italia e la Svizzera dell'8 luglio 1898, addizionale a quella del 1892, per la pesca nelle acque comuni dei due Stati ».

Prego il signor senatore, segretario, Colonna-Avella di dar lettura del disegno di legge.

COLONNA-AVELLA, *segretario*, legge:

Articolo unico.

Piena ed intera esecuzione è data alla convenzione stipulata tra l'Italia e la Svizzera l'8 luglio 1898, addizionale a quella dell'8 novembre 1882 che regola l'esercizio della pesca nelle acque comuni dei due Stati.

Convenzione addizionale a quella fra l'Italia e la Svizzera dell'8 novembre 1882, per stabilire disposizioni uniformi per la pesca nelle acque comuni dei due Stati.

Il Governo di Sua Maestà il Re d'Italia ed il Consiglio federale della Confederazione svizzera desiderando stabilire di comune accordo la procedura da seguirsi per la punizione delle contravvenzioni alla convenzione dell'8 novembre 1882 riguardante la pesca nelle acque comuni de' due Stati,

I sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno convenuto quanto segue:

Art. 1.

Le due Alte Parti contraenti si obbligano reciprocamente a procedere giudiziariamente contro quei loro cittadini, presenti nel territorio dello Stato cui appartengono, che commettano nel territorio dell'altro Stato una delle infrazioni contemplate nella convenzione italo-elvetica dell'8 novembre 1882, come se l'infrazione fosse perpetrata nel loro proprio territorio, e applicando le pene previste dalle leggi del paese del contravventore per la repressione delle dette infrazioni.

Tuttavia non si procede a giudizio se il contravventore faccia constare una delle seguenti circostanze: 1°) che, giudicato nel paese ove ha commessa l'infrazione, è stato definitivamente prosciolto dall'imputazione; 2°) che, se condannato, ha scontata la pena, o la condanna è estinta; 3°) che secondo le leggi dell'uno o dell'altro paese l'azione penale è prescritta; 4°) che nell'uno o nell'altro paese sono intervenuti indulto od amnistia per i reati del genere di quello di cui egli è imputato.

Art. 2.

La trasmissione dei processi verbali si farà per mezzo dei commissari delegati designati dai Governi dell'Italia e della Svizzera. Questi commissari denunciano, ciascuno nel loro paese, i reati alle autorità competenti e si comunicano fra loro il risultato del procedimento.

Art. 3.

Lo Stato in cui ha luogo il procedimento penale percepisce la multa e le spese, salva la parte di multa che spetta all'agente che ha scoperto e denunciato il reato.

I processi verbali regolarmente redatti dagli agenti giurati addetti alla sorveglianza sulla pesca (secondo le leggi dei due Stati) faranno fede, fino a prova contraria, avanti l'autorità giudiziaria dell'altro paese.

Gli ordigni o i pesci sequestrati resteranno nel paese dell'agente che ha scoperto la contravvenzione.

Art. 4.

La presente convenzione addizionale sarà ratificata e le ratifiche scambiate quanto prima. Resterà in vigore fin che sussista la convenzione italo-elvetica dell'8 novembre 1882 relativa al regolamento della pesca nelle acque limitrofe e non potrà essere denunciata se non contemporaneamente con la detta convenzione e nello stesso modo.

In fede di che, i sottoscritti hanno apposto alla presente le loro firme ed il loro sigillo.

Fatto a Roma, li 8 luglio 1898.

Il ministro degli affari esteri
del Regno d'Italia

N. CANEVARO.

L'invitato straordinario e ministro plenipotenziario
della Confederazione svizzera

CARLIN.

PRESIDENTE. È aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare, la discussione è chiusa, e si procederà più tardi alla votazione a scrutinio segreto di questo disegno di legge, che consta di un solo articolo.

Approvazione del progetto di legge: « Autorizzazione della spesa straordinaria per la costruzione di un edificio per i servizi delle poste e dei telegrafi di Milano » (N. 71).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Autorizzazione della spesa straordinaria per la costruzione di un edificio per i servizi delle poste e dei telegrafi in Milano ».

Prego il senatore, segretario, Colonna-Avella di dar lettura del progetto di legge.

COLONNA-AVELLA, segretario, legge:

(V. Stampato N. 71).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Non essendovi oratori iscritti e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Passeremo alla discussione degli articoli, che rileggo:

Art. 1.

È autorizzata nella parte straordinaria del bilancio del Ministero delle poste e telegrafi la spesa di L. 1,520,000 per l'acquisto di due case da espropriarsi e per la costruzione di un edificio in via del Bocchetto in Milano per uso degli uffici centrali della posta e del telegrafo.

Tale somma sarà ripartita in cinque esercizi nella misura seguente:

Esercizio 1899-900	L.	130,000
» 1900-901	»	320,000
» 1901-902	»	270,000
» 1902-903	»	350,000
» 1903-904	»	450,000
Totale	L.	<u>1,520,000</u>

(Approvato).

Art. 2.

Sono dichiarate di pubblica utilità, ai sensi della legge del 25 giugno 1865, le espropriazioni d'immobili, che si renderanno necessarie per l'esecuzione dei lavori.

(Approvato).

Art. 3.

Il Governo è autorizzato a cedere al Municipio di Milano le aree di proprietà del Demanio che, per l'arretramento della linea attuale dell'edificio demaniale del Bocchetto, potranno essere destinate ad uso della pubblica viabilità, contro il pagamento del loro prezzo di L. 200,000, stabilito d'accordo col Municipio medesimo.

(Approvato).

Art. 4.

Il Governo è pure autorizzato ad alienare lo stabile demaniale di via Rastrelli, sede attuale degli uffici della posta, uniformandosi per tale alienazione alle norme della vigente legge sulla contabilità generale dello Stato.

(Approvato).

Si procederà più tardi alla votazione a scrutinio segreto di questo disegno di legge.

Rinvio allo scrutinio segreto del progetto di legge: « Provvedimenti relativi al dazio consumo del comune di Napoli in occasione dell'Esposizione d'igiene » (N. 64).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca, in ultimo, la discussione del disegno di legge: « Provvedimenti relativi al dazio consumo del comune di Napoli in occasione dell'Esposizione d'igiene ».

Prego il signor senatore, segretario, Colonna Avella di dar lettura del disegno di legge:

COLONNA-AVELLA, segretario, legge:

Articolo unico.

Sino alla concorrenza della somma di lire 100,000 il Governo del Re è autorizzato ad assegnare al comune di Napoli il maggior reddito che potrà verificarsi nella percezione del dazio consumo di quella città nel secondo e terzo trimestre dell'anno 1900 in confronto del reddito medio ottenuto nel corrispondente periodo del triennio 1897-99.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare la discussione è chiusa; e trattandosi di un progetto che consta di un solo articolo sarà fra poco votato a scrutinio segreto.

Avvertenza del Presidente.

PRESIDENTE. Siccome l'ordine del giorno è esaurito, così avverto i signori senatori che saranno convocati a domicilio non appena vi saranno progetti pronti per la discussione.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Prego ora il senatore segretario Taverna di procedere all'appello nominale per

la votazione a scrutinio segreto dei progetti di legge, oggi approvati per alzata e seduta o rinviati allo scrutinio segreto

TAVERNA, segretario, fa l'appello nominale.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione a scrutinio segreto.

Prego i signori senatori segretari di procedere allo spoglio delle urne.

(I senatori segretari fanno la numerazione dei voti).

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Autorizzazione della spesa di lire 600,000 per provvedere alla riassunzione da parte dello Stato dell'esercizio delle saline di Sardegna:

Senatori votanti	75
Favorevoli	67
Contrari	7
Astenuti	1

Il Senato approva.

Provvedimenti a favore del comune di Comacchio :

Senatori votanti	75
Favorevoli	66
Contrari	8
Astenuti	1

Il Senato approva.

Convenzione fra l'Italia e la Svizzera dell'8 luglio 1898, addizionale a quella del 1882, per la pesca nelle acque comuni dei due Stati :

Senatori votanti	75
Favorevoli	67
Contrari	7
Astenuti	1

Il Senato approva.

Autorizzazione della spesa straordinaria per la costruzione di un edificio per i servizi delle poste e dei telegrafi a Milano :

Senatori votanti	75
Favorevoli	64
Contrari	10
Astenuti	1

Il Senato approva.

Provvedimenti relativi al dazio consumo del comune di Napoli in occasione dell'Esposizione d'igiene :

Senatori votanti	75
Favorevoli	62
Contrari	12
Astenuti	1

Il Senato approva.

La seduta è sciolta (ore 17 e 15).

Licenziato per la stampa il 6 marzo 1900 (ore 17).

F. DE LUIGI

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.